



diritto & religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

15



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Tale concetto deve restare una *pre condizione* anche per la soluzione dei problemi attuali, che non possono essere superati dalla convocazione di una nuova assemblea conciliare.

Non a caso gli autori osservano che lo stesso Cardinale Martini, tra i più attenti analisti delle dispute teologiche contemporanee, non invocava un nuovo Concilio, bensì *un confronto universale tra i vescovi* per discutere sui problemi più gravosi, secondo un primo *inventario*, opportunamente redatto con il seguente ordine: la crisi delle vocazioni, la posizione della donna, la partecipazione dei laici, la sessualità, la disciplina del matrimonio, la prassi penitenziale, l'ecumenismo, il rapporto tra democrazia e valori e tra leggi civili e legge morale.

Gli studiosi in parola osservano che la riproposta del *Primato* solo apparentemente può essere letta come una istanza conservatrice. Essa, al contrario, rifacendosi a soluzioni giuridiche e teologiche consolidate nel tempo, dispiega *“una testimonianza forte di alterità in grado di difendere una dignità insidiata da un canto delle sirene nelle quali le ultime generazioni più non sgamano il profilo del malefico”* (p. 195).

Si era appena giunti alla conclusione di questa breve nota, quando la notizia della rinuncia del Pontefice getta nello scompiglio cronisti e analisti di ogni settore, agitando le acque stagnanti del dibattito culturale.

Al di là dello smarrimento, dello stupore, dell'incredulità iniziale non può non evidenziarsi che il gesto ha come effetto indiretto anche l'affievolimento della categoria teologico-giuridica del Primato Pontificio. *Vicarius Petri*, più ancora *Vicarius Christi*¹³.

¹³ (definizione risalente a Tertulliano sin dal III secolo e attribuita ai vescovi fino ad Innocenzo III, che la limiterà solo al Vescovo di Roma: *Il Vicario di Cristo Gesù, il successore di Pietro, il*

La connivenza sul Soglio pontificio di due Pontefici, entrambi investiti dallo stesso carattere indelebile, sminuisce di colpo l'idea di primazia del titolare della *Cattedra di Pietro*, faticosamente conquistata nel corso dei secoli, anche a costo di lacerazioni interne che hanno pregiudicato l'unità dei cristiani, con scismi, dissidi, sedati, talvolta, con il ricorso alla forza degli strumenti bellici.

Non è questa la sede per affrontare problematiche di sì ampia portata, tuttavia deve essere consentita, per concludere, una piccola *pruderie* intellettuale: non sarà forse il ridimensionamento del Primato pontificio la chiave di lettura del gesto ratzingeriano, lasciando ai dantisti ogni inopportuno paragone con colui che fece *per viltade il gran rifiuto*? La rinuncia di Papa Ratzinger non ha forse squarciato il velo di ipocrisia sotteso a ogni tentativo di dialogo ecumenico con le altre fedi?, velo mantenuto intatto fino a Giovanni Paolo II, che per lo spessore morale della sua personalità spirituale e popolare, ha saputo tenere insieme cose assai diverse con genialità e straordinaria ambiguità, unendo solo in apparenza posizioni che sono rimaste diverse sul piano dottrinale?

Luigi Barbieri

E. Ceccherini (a cura di), *Pluralismo religioso e libertà di coscienza*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 230.

Molto si dibatte in questi anni intorno ad un ritorno del sacro che avrebbe spazzato via le teorie della secolarizzazione così in voga fino a qualche tempo prima. Una rivincita che spesso viene presentata negli stessi termini assoluti e definitivi con

consacrato del Signore, il Dio del faraone, che è posto al centro tra Dio e gli uomini, al di sotto di Dio, ma al di sopra degli uomini, che è inferiore a Dio ma superiore all'uomo, Prat. Lat., cc. XVII, col. 658).

cui, per l'appunto, veniva precedentemente proposta l'eclissi della spiritualità dal mondo evoluto e progredito. Ferma restando l'approssimazione di una sintesi contenuta in poche battute – ma ricordato perlomeno che la cosiddetta secolarizzazione fotografava la perdita di rilevanza pubblica della religione e non la scomparsa della religione *tout court* e che il ritorno del sacro assume una pluralità di forme non agevolmente conciliabili, tanto da poter riguardare sia un riavvicinamento individuale alla spiritualità quanto la riconquista da parte delle religioni tradizionali di un posto al tavolo dei decisori pubblici –, va aggiunto che la generale condivisione della tesi da cui siamo partiti si sfilaccia non appena si passa ad individuare le ragioni che avrebbero determinato tale brusca inversione della storia. Ora, che ciò sia avvenuto per l'evanescenza delle ricostruzioni precedenti, per l'effetto dirimpante della fine delle ideologie, per l'aumento dell'offerta del mercato religioso indotto dalla globalizzazione o perché la pratica religiosa aumenterebbe sempre in presenza di una diminuzione della sicurezza sociale (come da ultimo sostengono P. Norris, R. Inghelart, *Sacro e secolare*, Il Mulino, Bologna, 2007 e F. Vecoli, *La religione ai tempi del web*, Laterza, Roma-Bari, 2013) poco importa in questa sede, dovendosi comunque prendere atto che le società europee, e quella italiana più di ogni altra stante la sua maggiore impreparazione, devono gestire un inedito pluralismo religioso e devono fornire risposte chiare alle richieste di riconoscimento pubblico che esso porta con sé. La religione, insomma, viene oggi ad accentuare quella sua naturale propensione – acutamente evidenziata dalla curatrice del volume nel suo contributo – a funzionare come un elemento di instabilità che pone l'uomo di fronte al suo essere metafisico e mondano e chiama le società a dirimere e ricomporre questo conflitto.

A ben vedere, le nuove risposte a questa antica contrapposizione possono essere adeguatamente ricercate solo se i poteri pubblici e la dottrina sapranno muovere contemporaneamente la propria riflessione lungo tre direttrici: in primo luogo, si tratta di recuperare il senso profondo dei principi del nostro ordinamento e della nostra storia, irrobustendo le fondamenta del modello di regolamentazione del fenomeno religioso; in secondo luogo, occorre immergere tale riflessione nel contesto sovranazionale e internazionale in cui il nostro ordinamento vive; infine, è opportuno, se non necessario, guardare con attenzione alle esperienze di altri ordinamenti giuridici che da più tempo sperimentano problemi di questo genere per trarne esempi e suggerimenti.

Esattamente queste tre sono le linee su cui si sviluppa il pregevole lavoro curato da Eleonora Ceccherini, che affida alla collaudata sapienza di Giovanni Battista Varnier il compito di rileggere il rapporto tra religioni, diritto e laicità in Italia e alla freschezza di Daniele Ferrari l'impegno di ricostruire la disciplina della libertà di coscienza in Europa, mentre resta nelle mani di Giancarlo Rolla e della stessa curatrice la ricognizione di alcune esperienze straniere, selezionate tra quelle più disponibili ad aprirsi ad un sistema multiculturale. È, peraltro, la citazione di un lungo passo tratto da *Moby Dick*, con cui si apre il libro, a situare l'intero testo in una visione aperta e inclusiva del principio di laicità dello Stato, evocando e in un certo senso invocando la predisposizione di tutti gli attori sociali a valorizzare la diversità culturale e religiosa e a promuoverne il radicamento piuttosto che ad inseguire una illusoria riconduzione del variegato universo fideistico nei canoni della ragionevolezza e della normalità. Che cosa, poi, implichi tutto ciò dal punto di vista giuridico lo si comprende già nella premessa al volume, laddove questo atteggiamento si traduce immediatamente nella rivendicazione

della centralità della libertà di coscienza e nella possibilità del riconoscimento di deroghe alla legislazione generale in nome della diversità di fede.

Elemento centrale dei due primi saggi che compongono il volume, quello di Eleonora Ceccherini e quello di Giancarlo Rolla, è proprio il carattere e l'estensione di tali deroghe, ovvero la perimetrazione dell'area della specialità riconoscibile in favore della religione e l'individuazione dei soggetti chiamati a compiere tale operazione. Ritorna qui un punto già affrontato in alcuni recenti scritti da autori di grande sensibilità (cfr. per tutti A. Guazzarotti, *Giudici e minoranze religiose*, Giuffrè, Milano, 2001) a cui sembra che lo sfaldamento assiologico delle società contemporanee renda sempre più arduo procedere ad un bilanciamento cauto, rispettoso e valevole in via generale dei valori contrapposti, ovvero ad individuare a livello legislativo un compromesso accettabile tra il riconoscimento dei valori della maggioranza e il sacrificio imposto ai valori delle minoranze. Da qui, il passo successivo conduce a ritenere che la tutela dei diritti delle minoranze potrebbe più efficacemente essere assicurata dal giudice che dal legislatore, se non altro perché le decisioni assunte attraverso la forma del provvedimento giurisprudenziale risulterebbero meno impegnative di una modifica della regola generale, che anzi potrebbe ben rimanere inalterata anche a fronte del riconoscimento, per un soggetto o per un gruppo, di potersi sottrarre alla sua imperatività. Su questa linea di pensiero si pone la riflessione della Ceccherini, la quale poi procede a mappare quelle che potremmo definire come le principali linee di faglia della libertà religiosa, ovvero le zone in cui è più frequente l'urto tra le regole generali e le esigenze religiose delle minoranze. La suddetta impostazione, se pure coglie un indubbio attivismo della giurisprudenza più recente e una sua altrettanto evidente

attitudine a sbrogliare casi e situazioni da cui il legislatore preferisce tenersi lontano, non è priva di alcune criticità. E su di esse richiama l'attenzione Giancarlo Rolla, cui non sfugge il vizio di ottimismo che inficia la posizione di chi immagina l'intervento del giudice sempre proteso a tutelare le minoranze anche quando non mancano esempi in cui esso ha piuttosto sancito il prevalere radicale delle ragioni maggioritarie (si pensi alla vicenda dell'esposizione del crocefisso) e a cui, soprattutto, non sfugge il rischio di oscillazioni eccessive che veicolino soluzioni tra loro molto differenziate in un ordinamento nel quale non operi lo *stare decisis*.

L'attenzione verso il ruolo dei giudici, in effetti, è strettamente connessa alla capacità di intervento che questo potere ha saputo dimostrare in ordinamenti come quello canadese o quello statunitense, laddove la proliferazione di casi strettamente connessi al tema della libertà religiosa e l'avanzamento continuo delle frontiere del diritto ecclesiastico, ormai collocate in territori impervi e inesplorati, sono stati gestiti sapientemente attraverso sentenze che hanno saputo tutelare la diversità a prescindere dal grado di forza (numerica, politica, culturale) del gruppo coinvolto. Se ciò è vero, risulta altrettanto evidente che comunque nessuno tra i modelli di regolamentazione del fenomeno religioso ad oggi teorizzato e sperimentato può dirsi davvero privo di contraddizioni e di punti deboli. Da questo punto di vista, risultano di grande interesse le pagine conclusive del saggio di Eleonora Ceccherini, laddove la preferenza per un approccio multiculturale di gestione della differenza viene fondata su una definizione prudente di multiculturalismo, inteso come un sistema che garantisce e promuove le culture ma non tutte le culture, dovendosi distinguere quelle che possono contribuire allo sviluppo della società da quelle che siano portatrici di valori in contrasto con i principi fondamentali del vivere civile, con l'evidente conseguenza

di attenuare l'apertura propria delle teorie multiculturaliste, reintroducendo dalla finestra i problemi dell'esistenza di religioni "buone" e religioni "cattive" e della legittimazione del potere statale di operare tale selezione.

Non molto diverso è l'esito della ricognizione operata da Giancarlo Rolla sulla nozione di laicità, laddove l'esperienza concreta rimanda ad incertezze, prassi infedeli, ed evidenti negazioni di principi come quello dell'autonomia confessionale che pure rappresentano segmenti irrinunciabili della stessa laicità.

La consapevolezza di tutte queste difficoltà connota il successivo intervento di Giovanni Battista Varnier, il cui tono si fa via via più preoccupato mano a mano che l'analisi va incrociando la dimensione europea. Tutto cambia molto velocemente: la stessa descrizione – ampiamente condivisa tra i commentatori nazionali di ogni tendenza ideologica – di un tempo, molto più favorevole all'intervento della Chiesa sui temi politici, figlio di una rincorsa al voto cattolico da parte dei due principali schieramenti, deve oggi essere ripensata alla luce dei sommovimenti che hanno ribaltato il quadro politico italiano e della sostanziale irrilevanza della componente cattolica nel Parlamento uscito dalle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, ma quel che resta secondo l'Autore è la debolezza estrema dell'Europa, priva di una identità culturale e di valori comuni su cui fondare la propria azione. Ansie e timori che possono essere ben condivisi e che solo in parte possono risultare attenuati dal successivo intervento di Daniele Ferrari, tutto proteso ad analizzare il diritto di libertà di coscienza nell'Unione Europea e a valorizzare gli elementi che consentirebbero l'enucleazione di un modello europeo di libertà di coscienza. Un ruolo significativo, in questo processo, viene attribuito dall'Autore alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, i cui interventi hanno consentito un

certo grado di omogeneizzazione delle regolamentazioni statali nei settori presi in considerazione. Le sentenze citate dall'Autore a conforto di questa tesi devono però essere valutate assieme ad altri provvedimenti (dalla sentenza Lautsi alle sentenze sul velo francese) che indicano la tentazione opposta di rimettere completamente le questioni religiose all'autonomia degli Stati nazionali dilatando all'infinito il margine di apprezzamento ad essi riconosciuta.

La questione, dunque, è ancora aperta. Come tutte le altre che sono sollevate ed indagate in questo volume. E non potrebbe essere altrimenti, perché se c'è davvero una caratteristica assoluta dell'elemento religioso è la sua straordinaria mutevolezza e pervasività, ovvero la sua costante attitudine a presentarsi in forme sempre nuove e ad intrecciarsi con i più diversi ambiti dell'agire sociale, costringendo così gli attori sociali a dover continuamente rimettere in discussione la portata pratica di soluzioni e principi che pure, non di rado, governano la questione da lungo tempo. Qui più che altrove, dunque, vale l'invito a non accontentarsi di risposte semplici e apparentemente risolutorie dovendosi piuttosto, proprio come fanno gli Autori, privilegiare le domande giuste, sfidare la complessità, tracciare strade per nuove ricerche.

Nicola Fiorita

Luigi Di Santo, *Per una teologia dell'ultimo. Riflessioni sui diritti umani al tempo della crisi globale*, prefazione di Sergio Tanzarella, ESI, Napoli, 2012, pp. 242.

L'interpretatio dei diritti fondamentali è il giuoco che il lettore deve svolgere nella lettura di questo libro. La ricerca nei tempi di ciò che resta dei diritti umani nell'era della "terza teologia" (p.2), della teologia dell'ultimo, degli "Gli ultimi saranno i primi". Chi sono gli ultimi? Rispondere a questo dilemma è quanto